



ASSEGNI DI STUDIO A FIGLI DI ISCRITTI DECEDUTI O INABILI BANDO ANNUALITÀ 2021

Art. 1 - PREMESSE

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, nel rispetto delle norme di cui al Capo VI del Regolamento delle forme di assistenza e nel limite degli stanziamenti effettuati, conferisce un numero complessivo di n. 25 (venticinque) assegni di studio da attribuire ai figli di iscritti all'Ente meritevoli, il cui genitore sia deceduto o divenuto inabile allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Detti assegni di studio devono intendersi conferiti a copertura integrale della frequenza a corsi di scuola superiore, universitari ed extra-universitari, di specializzazione e/o qualificazione.

Si precisa che l'anno scolastico e/o accademico di riferimento è l'anno 2021-2022.

I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

Art. 2 - MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all'art. 1 dovranno presentare apposita domanda consegnata a mano presso gli Uffici dell'Ente siti a Roma (00161) in via Andrea Cesalpino n. 1, a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo welfare@pec.enpap.it. Per la spedizione farà fede il timbro postale o la data di invio della posta certificata.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ente nella sezione del sito denominata "Servizi per te" ed essere corredate dalla documentazione prescritta.

L'Ente valuterà l'idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a richiedere eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte nei termini indicati dagli uffici.

Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione contenuti nel successivo art. 7. Sulla base delle determinazioni assunte l'Ente adotterà il provvedimento di liquidazione o diniego delle prestazioni.

Avverso detto provvedimento sarà possibile, entro 60 giorni dalla sua ricezione, proporre ricorso innanzi al Consiglio di amministrazione.

Art. 3 - INFORMAZIONI

Per ogni informazione relativa al presente bando è possibile consultare il sito www.enpap.it oppure rivolgersi a ENPAP - Servizio Welfare, via Andrea Cesalpino n. 1 (00161) Roma, Numero Verde 800410444, email: welfare@enpap.it PEC: welfare@pec.enpap.it.

Art. 4 - ASSEGNI DI STUDIO A CONCORSO

Gli assegni di studio sono così suddivisi:

- a) n. 10 (dieci) assegni di studio di euro 2.500,00 ciascuno, per i figli di iscritti deceduti o inabili che frequentino con regolarità gli istituti di scuola media superiore;
- b) n. 15 (quindici) assegni di studio di euro 5.000,00 ciascuno, per i figli di iscritti deceduti o inabili che frequentino con regolarità le università statali o riconosciute, ovvero scuole di specializzazione post-lauream.

Art. 5 - REQUISITI

Possono presentare domanda i figli di iscritti all'Ente meritevoli il cui genitore, in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamento, sia deceduto o divenuto inabile allo svolgimento dell'attività lavorativa. Possono accedere alla prestazione i soggetti che:

- abbiano un'età non superiore ai 25 anni nell'anno di riferimento del bando;
- siano regolarmente iscritti - per quanto concerne gli assegni di studio di cui al precedente art. 4, lettera a) - al primo anno presso istituti di scuola media superiore, ovvero agli anni successivi al primo, senza aver mai ripetuto alcuna annualità;
- siano regolarmente iscritti - per quanto concerne gli assegni di studio di cui al precedente art. 4, lettera b) - al primo anno di corsi di laurea universitari, ovvero agli anni successivi, avendo sostenuto almeno i 3/5 degli esami previsti per ciascun anno del corso di laurea;
- siano regolarmente iscritti - sempre per quanto concerne gli assegni di studio di cui al precedente art. 4, lettera b) - al primo anno di corsi di specializzazione post-lauream, ovvero agli anni successivi al primo avendo ottenuto la relativa idoneità o esonero.

Art. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'assegnazione degli assegni di studio, relativa all'anno 2021 per l'anno scolastico o accademico 2021-2022, potrà essere presentata ai fini del presente bando **entro il 31/10/2022**.

L'Ente procederà all'erogazione del contributo al completamento di una graduatoria definita in base ai criteri di cui al successivo art. 7.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a sei mesi o autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e l'indicazione dell'iscritto (genitore del candidato) deceduto o inabile al lavoro e se il richiedente è orfano di uno o di entrambi i genitori ovvero certificato medico redatto da un medico legale comprovante l'inabilità dell'iscritto allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- b) codice fiscale del concorrente;
- c) certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o dell'università attestante i dati richiesti dal bando;
- d) curriculum vitae comprensivo dell'indicazione dei titoli di studio posseduti e del tipo di corso universitario o extra-universitario di specializzazione, di qualificazione frequentato, o che si ha l'intenzione di frequentare, e in relazione al quale viene chiesto il conferimento dell'assegno di studio (il curriculum non dovrà essere allegato nel caso di frequenza di scuola media superiore);

- e) modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, redatto da un Centro di assistenza fiscale, riferito all'anno precedente la presentazione della domanda ovvero riferito all'ultimo anno fiscale disponibile;
- f) autocertificazione attestante che il candidato abbia beneficiato o benefici, ovvero non abbia beneficiato o non benefici, di altri assegni o borse di studio, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione alla frequenza scolastica, universitaria o post universitaria.

Le dichiarazioni di cui ai punti a), b) e f) potranno essere fornite mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all'art. 46 del DPR n. 445/2000.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute.

Si precisa che la domanda dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà, dal tutore o curatore per i minori e dai diretti beneficiari se maggiorenni e capaci.

Art. 7 - GRADUATORIA

La formazione della graduatoria verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri e parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi:

- a) all'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare dell'iscritto, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto valore ISEE/punteggio	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a € 5.000,00	10 punti
Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00	9 punti
Oltre € 7.500,00 - Fino a € 10.000,00	8 punti
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 12.500,00	7 punti
Oltre € 12.500,00 - Fino a € 15.000,00	6 punti
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 17.500,00	5 punti
Oltre € 17.500,00 - Fino a € 20.000,00	4 punti
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 22.500,00	3 punti
Oltre € 22.500,00 - Fino a € 25.000,00	2 punti
Oltre € 25.000,00 - Fino a € 30.000,00	1 punto

- b) allo stato di orfano di uno o entrambi i genitori e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto situazione familiare/punteggio	
Situazione familiare	Punteggio attribuito
Orfano di uno dei genitori	5 punti
Orfano di entrambi i genitori	10 punti

- c) al numero dei componenti il nucleo familiare con preferenza verso lo studente con il nucleo familiare più numeroso e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto numero componenti superstiti nucleo familiare/punteggi	
Numero componenti nucleo familiare	Punteggio attribuito
Fino a 2 componenti	1 punto
3 componenti	2 punti
Oltre 3 componenti	3 punti

d) allo stato di figlio di iscritto esercente in via esclusiva l'attività libero professionale e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto esercizio attività professionale/punteggio	
Esercizio attività professionale	Punteggio attribuito
Esclusività libera professione NO	1 punto
Esclusività libera professione SI	2 punti

e) al requisito di non aver beneficiato, e di non beneficiare, di altri assegni o borse di studio, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione alla frequenza scolastica o universitaria e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto inesistenza di analogo beneficio /Punteggio	
Beneficiario di altra borsa/assegno di studio	Punteggio attribuito
SI	4 punti
NO	10 punti

f) al criterio anagrafico. L'età dello studente sarà considerata criterio residuale di formazione della graduatoria nel senso che risulterà preferito, a parità di punteggio, lo studente più giovane.

* * *

Roma, aprile 2022

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
Felice Damiano Torricelli